

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/97 DEL CONSIGLIO
del 2 giugno 1997
relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), l'articolo 94 e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽²⁾, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sugli aiuti alla costruzione navale⁽³⁾, continuano ad applicarsi fintantoché non sarà entrato in vigore l'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997;

considerando che l'industria della costruzione navale svolge un ruolo importante nel mitigare i problemi di natura strutturale in diverse regioni della Comunità;

considerando che l'applicazione diretta del massimale comune non consente a diversi cantieri di tali regioni di adottare le misure necessarie ai fini di una vasta ristrutturazione e che, pertanto, è stato previsto un regime transitorio speciale;

considerando che la direttiva 92/68/CEE⁽⁴⁾ ha riconosciuto che l'industria della costruzione navale nei territori della ex Repubblica democratica tedesca richiede una ristrutturazione urgente e vasta onde divenire concorrenziale, obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto da due cantieri nel periodo previsto per la ristrutturazione a causa di circostanze imprevedibili non dipendenti dagli stessi;

considerando che, nel caso dei due predetti cantieri navali, si rende necessario un ulteriore regime transitorio affinché i medesimi possano completare la ristruttu-

zione, che consentirà loro successivamente di conformarsi alle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tutta la Comunità;

considerando che la capacità di produzione navale nei territori della ex Repubblica democratica tedesca è stata ridotta a 327 000 tonnellate di stazza lorde compensate (tslc) entro il 31 dicembre 1995 e che il Governo tedesco si è impegnato ad assicurare il pieno rispetto di tale limitazione della capacità al più tardi entro l'anno 2000, nonché a prorogare tale limitazione fino alla fine del 2005, sempre che la Commissione non autorizzi il superamento dei limiti di capacità anteriormente a tale data;

considerando che una ulteriore riduzione della capacità di costruzione navale in Germania sarà apportata dalla chiusura del cantiere Bremer Vulkan Werft di Bremen-Vegesack relativamente a nuove costruzioni entro la fine del 1997;

considerando che, malgrado gli sforzi effettuati dal governo greco al fine di privatizzare tutti i suoi cantieri statali entro il marzo 1993, il cantiere Hellenic Shipyard è stato venduto solo nel settembre 1995 ad una cooperativa di dipendenti del medesimo, mentre lo Stato ha mantenuto la quota di maggioranza del 51 % a difesa dei propri interessi;

considerando che la redditività finanziaria e la ristrutturazione di Hellenic Shipyard richiedono aiuti che consentano alla società di cancellare i debiti accumulati precedentemente alla sua ritardata privatizzazione;

considerando che un'ulteriore ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna si rende necessaria affinché ciascuno di tali cantieri, stabiliti come singoli centri di profitto su una base di costo pieno, raggiunga la redditività finanziaria entro il 31 dicembre 1998;

considerando che tale piano di ristrutturazione comporterà una riduzione di capacità di detti cantieri da 240 000 tonnellate lorde registrate compensate (tlrc) a 210 000 tlrc, tale riduzione sarà integrata dalla non riapertura all'attività di costruzione del cantiere navale pubblico di Astano (135 000 tlrc di capacità), da ulteriori riduzioni di capacità

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 19. 5. 1997.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1904/96 (GU n. L 251 del 3. 10. 1996, pag. 5).

⁽³⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 54.

altrove in Spagna per un totale di altre 17 500 tslc e dalla non esecuzione di conversioni di navi nel cantiere navale di Astander fintanto che rimarrà di proprietà statale;

considerando che non saranno concessi ulteriori aiuti a scopo di ristrutturazione (compresi il ripianamento di perdite, le garanzie sulle perdite e gli aiuti al salvataggio) ai cantieri contemplati dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3094/95, nel caso dei cantieri navali in ristrutturazione indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune ulteriori aiuti al funzionamento per le finalità specifiche e entro i massimali ivi previsti.

2. Nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 dicembre 1998, gli aiuti al funzionamento a favore di MTW-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund fino ad un importo totale di 333 milioni di DM e 395 milioni di DM rispettivamente. Tali importi comprendono gli aiuti volti a facilitare la prosecuzione dell'attività dei cantieri, gli aiuti sociali, gli aiuti connessi al contratto previsti nel quadro del regime «Wettbewerbshilfe» (aiuti per la concorrenza) e gli aiuti consistenti in garanzie (controvalore). A detti cantieri non si applicano le disposizioni del capo II della direttiva 90/684/CEE nel periodo di ristrutturazione, ad eccezione dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 4 di tale direttiva. Nello stesso periodo non possono essere versati altri aiuti al funzionamento per opere su contratto o a copertura di perdite. Nel caso di contratti stipulati nel periodo di ristrutturazione ma eseguiti successivamente, si applicano le norme del diritto comunitario in materia di aiuti connessi al contratto in vigore alla data di firma del contratto, comprese quelle che si riferiscono alla data di consegna delle navi.

Nel caso di riduzione della massima intensità consentita per gli aiuti connessi al contratto, gli aiuti connessi al contratto per i cantieri navali contemplati in questo paragrafo sono ridotti proporzionalmente per i nuovi contratti stipulati dai suddetti cantieri che prevedono la consegna della nave durante il periodo di ristrutturazione.

3. In deroga alle disposizioni della direttiva 90/684/CEE possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti accordati a «Hellenic Shipyard» sotto forma di remissione dei debiti fino ad un importo massimo di 54 525 milioni di DRA, corrispondente ai debiti per le attività civili del cantiere, in essere alla data del 31 dicembre 1991 e maggiorati degli interessi e penali di mora applicati fino al 31 gennaio 1996.

4. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di proprietà statale in Spagna fino ad un massimo di 135,028 miliardi di PTA nelle seguenti forme:

- pagamento di interessi fino a 62 028 milioni di PTA nel periodo 1988-1994 su prestiti accessi a copertura di aiuti precedentemente autorizzati e non versati;
- agevolazioni fiscali nel periodo 1995-1999 fino ad un massimo di 58 miliardi di PTA;
- contributo in conto capitale nel 1997 fino ad un massimo di 15 miliardi di PTA.

Ai menzionati cantieri si applicano tutte le altre disposizioni della direttiva 90/684/CEE.

Il governo spagnolo conviene di procedere, secondo un calendario approvato dalla Commissione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 1997, a una effettiva e irreversibile riduzione di capacità di 30 000 tlrc.

Articolo 2

Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione in Spagna e in Germania che beneficiano degli aiuti indicati nell'articolo 1, la notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/684/CEE deve essere integrata da un programma, che sia accettabile dalla Commissione, relativo al controllo dell'effettivo impiego degli aiuti agli investimenti ed al funzionamento, al rispetto del piano di ristrutturazione e all'imposizione dei limiti di capacità.

Il programma di controllo deve includere il controllo sul posto da parte della Commissione, coadiuvata se necessario da esperti indipendenti.

Gli Stati membri interessati fanno pervenire alla Commissione, fino alla fine di giugno 1999, relazioni trimestrali sui programmi di ristrutturazione che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 1 ed informazioni sui cantieri navali specifici che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 1. Le informazioni sui cantieri navali specifici devono comprendere i seguenti elementi:

- Utilizzazione dell'aiuto
- Investimenti
- Rendimento produttivo
- Riduzioni e limitazioni di capacità
- Riduzioni occupazionali
- Reddittività finanziaria

Se, in base alle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che le condizioni per la concessione di un aiuto a norma del presente regolamento non sono state soddisfatte, essa può chiedere la sospensione dell'erogazione dell'aiuto e/o la sua restituzione.

La Commissione redige per il Consiglio una relazione semestrale sui progressi dei programmi di ristrutturazione, relazione che può essere anche oggetto di discussione in una riunione multilaterale con gli esperti nazionali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO
